

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00908/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 908 del 2019, proposto da

Maria Ida Porcellato, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Parente, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC contenuto nel ricorso;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – ATP Vicenza, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – ATP Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici sono domiciliati in Venezia, piazza S. Marco, 63;

nei confronti

Pantaleo Scalone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione, nonché per l'adozione di ogni misura idonea a tutelare gli interessi della ricorrente;

- dell'atto prot. n. 1984 del 05.08.19 USR Veneto di esclusione della ricorrente dal

concorso ex DDG 85/2018 per la classe A012;

- della graduatoria parte integrante del citato provvedimento;
- dell'atto di convocazione prot. n. 6930 del 09.08.19 USR Veneto - ATP Vicenza di esclusione della ricorrente dalla fase individuazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato e assegnazione della provincia per la classe A012;
- dell'atto prot. n. 8540 del 19.08.19 degli esiti, verbali e atti di approvazione delle operazioni da cui risulta l'esclusione della ricorrente dall'assegnazione del posto;
- di ogni altro atto pregiudizievole, presupposto, consequenziale e/o sopravvenuto ad oggi non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – ATP Vicenza e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – ATP Treviso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'avversato atto prot. n. 1984 del 5 agosto 2019 pone alla base della determinazione di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado la nota prot. 17092 del 30 luglio 2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che, nella parte finale, contiene un chiaro richiamo all'art. 10 *bis* della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Tanto si comunica ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90*”);

Considerato che il c.d. preavviso di rigetto *ex art. 10 bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è mero atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2019, n. 3190);

Ritenuta *prima facie* fondata, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare e fatto salvo l’approfondimento di tutte le questioni nella più idonea sede di merito, la doglianza con la quale parte ricorrente lamenta che l’esclusione è stata disposta sulla base di un procedimento (di riconoscimento del titolo professionale) che - stando alla dicitura finale racchiusa nella cit. nota prot. 17092 del 30 luglio 2019 - non risulta ancora concluso;

Ritenuto sussistente, altresì, il requisito del *periculum in mora*, venendo in rilievo l’esclusione dalla graduatoria;

Ritenuto, quindi, di accogliere la domanda cautelare e, in via consequenziale, di disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti avversati rimettendo gli atti all’Amministrazione per le conseguenziali e doverose determinazioni;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

Ritenuto necessario fissare apposita camera di consiglio - come da susseguente dispositivo - in considerazione dell’esigenza di tenere conto, anche ai fini della definizione della data di celebrazione dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, dell’evoluzione della vicenda sul piano procedimentale;

Considerato che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria in questione, i quali verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del proposto gravame;

Visto l’elevato numero dei controinteressati inseriti nella ripetuta graduatoria nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. nonché, ove esistente, dell'U.S.R. interessato dal quale risulti:

1 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4 - l'indicazione dei controinteressati;

5 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7 - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b) - In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e l'U.S.R. hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1 - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2 - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotato di autonomo sito, l'U.S.R. resistente:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende gli effetti dei provvedimenti avversati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, ai sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa la camera di consiglio del 6 novembre 2019 ai fini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

Silvia De Felice, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO